



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato A alla Delibera n. 526/14/CONS del 13 ottobre 2014

Articolo 1

1. Al Regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4-*bis*, dopo le parole “delibera n. 607/10/CONS” sono aggiunte le parole “ancorché non sottoposti all'obbligo di conseguire l'autorizzazione di cui all'articolo 3 di quest'ultimo,”.

b) dopo il comma 1 dell'articolo 4-*bis* è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: “1-*bis*. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì scegliere di dare rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti o a quelle destinatarie del contributo finanziario, secondo modalità conformi ai criteri definiti in via co-regolamentare che, una volta individuate, saranno comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In tale caso, le quote a regime degli obblighi alternativi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, come in vigore dal 2015, sono ridotte fino ad un quinto, in proporzione alla consistenza del rilievo accordato alle predette opere, secondo le modalità e le relative valorizzazioni che saranno individuate dal Tavolo tecnico”.

c) il comma 7 dell'articolo 4-*bis* è abrogato.